



BIOLEVANO

Contratto quadro

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102,

TRA

- Biomasse Olevano srl (C.F. – P.IVA 06694350965) con sede legale in Milano – via Gaetano de Castillia 6/A in nome del suo Presidente e Amministratore Delegato Bruno Covili Faggioli
denominato anche Trasformatore
- ForEnergy srl (C.F. – P.IVA 03001840044), con sede legale in Vigevano – via del Carmine 2/A in nome del suo Legale Rappresentante Luca Brindisi,
denominato anche Collettore;
- Gruppo Mauro Saviola srl – Unità Produttiva di Radicofani (C.F. – P.IVA 02317900203), con sede legale a Viadana (MN) in Viale Lombardia n. 29 in nome del suo Legale Rappresentante Alberto Bottoli;
denominato anche Produttore;
- IBL S.p.a (C.F. – P.IVA 04588630154), con sede legale in Milano - Piazzetta Guastalla 7, in nome del suo Legale Rappresentante Enrico Bonzano
denominato anche Produttore;

PREMESSO

- a. Che la Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità pone come obiettivo indicativo per l'Italia il 25% del consumo lordo di elettricità da tali fonti;
- b. che gli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
- c. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/06, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in alternativa alle intese di filiera;
- d. che in virtù del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2012, oltre ai soggetti economici di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per la filiera del settore agro energetico, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, in mancanza di intese di filiera, possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agroenergetica, garantendo la tracciabilità della materia prima



BIOLEVANO

- utilizzata, con la condizione vincolante che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre regioni oppure il progetto di trasformazione agroenergetica sia stato dichiarato di «interesse nazionale» dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 2, comma 1 della legge 81 dell'11 marzo 2006;
- e. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all'articolo 1, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
 - f. che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
 - g. che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
 - h. che il decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;
 - i. che con la circolare MIPAAF n. 18047 del 19 novembre 2010 sono state rese disponibili le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta (almeno per quanto di competenza MIPAAF);
 - j. che il D.LGS. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) del Giugno 2010 prevede, all'Art. 24 "Meccanismi di incentivazione" – Comma 2 Punto g) che "per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima" ed al Punto h) che " ... in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo è finalizzato a promuovere: l'uso efficiente di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadro e da intese di filiera";

[Handwritten signature]



BIOLEVANO

PREMESSO INOLTRE CHE

- k. Biolevano srl (BiOlevano), società del gruppo Maire Tecnimont, è proprietaria di una centrale per la produzione di energia elettrica alimentata da biomassa legnosa vergine della potenza elettrica netta di circa 18 MWe ubicata nel Comune di Olevano di Lomellina (PV) (la "Centrale");
- l. ForEnergy ha sottoscritto in data 26/03/2012 con BiOlevano srl un contratto quindicennale di fornitura pari al 100% del Valore Energetico Base Annuo (VEBA) di biomassa derivante sia da proprie coltivazioni in filiera corta sia da commercio di biomasse legnose vergini;
- m. IBL esercita l'attività di produzione di pannelli in legno di pioppo nel proprio stabilimento di Coniolo (AL), Strada Provinciale n. 31bis – Regione Cavallino 8. La piattaforma di trasformazione ha una capacità produttiva di circa 60'000 tonnellate all'anno di scarto ascrivibile alla Tipologia IV ai sensi del DM 2 marzo 2010 e proveniente da attività di lavorazione meccanica di biomasse legnose vergini
- n. Gruppo Mario Saviola srl esercita presso l'unità produttiva di Radicofani (SI), Strada Statale n. 2 Cassia, l'attività di produzione di tannino estratto da tronchi di castagno. La piattaforma di trasformazione ha una capacità produttiva di circa 60'000 tonnellate all'anno di scarto ascrivibile alla Tipologia IV ai sensi del DM 2 marzo 2010 e proveniente da attività di lavorazione meccanica di biomasse legnose vergini
- o. la centrale della BiOlevano ha una necessità di approvvigionamento pari a 500.000 MWh_{th} /anno di biomasse legnose, pari a circa 21'000 tonnellate mensili di biomasse legnose; ForEnergy rifornisce attualmente la centrale di BiOlevano per il 100% del fabbisogno annuo con biomasse forestali prodotte interamente nell'ambito della filiera corta;
- p. i soggetti interessati dal presente accordo quadro che hanno sede operativa in tre diverse regioni d'Italia, ovvero Lombardia, Piemonte e Toscana che rappresentano l'area geografica nei cui confronti è applicabile il dlgs 102/2005
- q. il presente contratto-quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, purché in possesso dei requisiti dettati nel presente contratto e dalla normativa vigente e previo accordo delle Parti;
- r. l'art. 11, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 27/5/2005 n.102, prevede l'obbligo per gli acquirenti/Collettore [vedi Art. 3 del presente Contratto] di rifornirsi del prodotto oggetto del Contratto Quadro tramite un contratto da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del Contratto Quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti di soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 13;
- s. le parti si riservano la possibilità di stipulare altri contratti-quadro.
- t. L'articolo 11, comma 6 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede i contratti quadro e il contratto-tipo siano depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i Contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate;



BIOLEVANO

- u. Che l'articolo 14 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede che la stipula di singoli contratti di coltivazione e/o fornitura, conformi ai contratti quadro, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto legislativo. 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. "prodotto" o "prodotti": biomassa legnosa, così come definita dal D.Lgs. 152/06 all'allegato X e s.m.i., ricadente nelle Tipologie III – IV di cui al DM 2 marzo 2010
- b. Contratto: il presente Contratto Quadro;
- c. le Parti: congiuntamente le Parti che sottoscrivono il presente Contratto, ivi comprese le parti che dovessero sottoscrivere il Contratto successivamente alla stipula da parte di IBL, Gruppo Mauro Saviola, ForEnergy e BiOlevano;
- d. Contratto-tipo: i modelli contrattuali (contratto di coltivazione e/o di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro

Articolo 3 Soggetti coinvolti

Ai fini del presente accordo le parti individuano preventivamente i seguenti soggetti, che a vario titolo concorrono alla gestione del materiale:

- **Produttore/i:** azienda di provenienza delle biomasse legnose ai sensi del DM 2 marzo 2010. Nel caso del presente Contratto sono rappresentati da IBL, Gruppo Mauro Saviola e ForEnergy.
- **Collettore:** soggetto acquirente cui è demandato il compito di provvedere per conto del trasformatore al reperimento delle biomasse legnose e alla verifica della tracciabilità del materiale. Nella fattispecie è rappresentato da ForEnergy
- **Trasformatore** (BiOlevano) cui è demandato il compito di provvedere alla valorizzazione energetica del prodotto secondo le proprie insindacabili necessità nel rispetto delle norme di legge e delle condizioni autorizzative previste;



BIOLEVANO

avvio del mercato e delle iniziative nel comparto oggetto del presente Contratto, tutte le Parti si impegnano a concordare preventivamente, nell'ambito della pianificazione di cui alla precedente lettera A, i quantitativi e le modalità di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi definitivi stabiliti di campagna in campagna.

Le Parti si impegnano inoltre a promuovere presso i produttori la stipula di contratti di coltivazione e/o fornitura, secondo i modelli allegati. Le Parti predispongono il contratto tipo di coltivazione e/o fornitura, secondo i modelli AGEA [se disponibili], prevedendo espressamente in essi, oltre l'assunzione da parte degli acquirenti e dei coltivatori dei rispettivi obblighi previsti dal Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dal presente Contratto Quadro, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e determinazione della qualità.

Le eventuali modifiche ai predetti contratti-tipo verranno effettuate dalle Parti in ogni caso prima di ogni campagna e con la sola finalità di adattamento alle sopravvenute norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto.

C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente.

Le Parti si impegnano ad attivare [e/o adottare se già esistenti] sistemi di tracciabilità nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 102/2005, anche per i prodotti ottenuti da terreni destinati a produzione ad uso alimentare, nonché a trattare i "prodotti" secondo standard di selezione che valorizzino maggiormente i "prodotti" stessi a maggior contenuto energetico.

D. Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

Al fine di favorire il monitoraggio dell'evoluzione della domanda, anche in riferimento alle iniziative di promozione attivate nell'ambito del presente Contratto, potranno essere realizzate apposite indagini di mercato, anche dalle stesse Parti, cofinanziate dalle Parti e da Autorità pubbliche.

Al fine di favorire l'analisi e la pianificazione del lavoro tutte le Parti si impegnano a mettere a disposizione dati di vendita aggregati e/o altre informazioni ritenute utili per favorire l'incontro tra domanda e offerta con un adeguato valore del "Prodotto".

Tenuto conto che:

- sul mercato nazionale dei "prodotti" l'offerta è attualmente altamente deficitaria rispetto alla domanda attuale ed a quella futura, tenendo conto delle dinamiche di mercato e degli obiettivi di produzione energetica comunitari e nazionali;
- che il presente Contratto ha la finalità di ridurre il differenziale e avviare un processo di adeguamento progressivo al fabbisogno di biomasse legnose per la valorizzazione energetica su un arco temporale di circa 15 anni;

potranno essere attivati, tra le Parti firmatarie del presente Contratto, progetti- cofinanziati dalle Parti e da autorità pubbliche- orientati a valutare nuove formule di valorizzazione commerciale del Prodotto, nonché progetti nel settore della ricerca e sperimentazione di varietà e tecniche agronomiche finalizzate a migliorare le produzioni comprese attività di innovazione tecnologica.



BIOLEVANO

Articolo 4 Finalità

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di approvvigionamento dei prodotti finalizzati alla trasformazione energetica in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1 (un) MW e riconosciuti ai sensi del DM 2 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

A. Orientamento dell'offerta alla domanda.

Tenuto conto del recente sviluppo del mercato nazionale delle colture legnose ad uso energetico e della necessità di iniziare sul territorio nazionale la conversione di terreni a tali colture o di quanto già prodotto alla predetta destinazione, tenuto conto della prevedibile maggior ampiezza della domanda rispetto all'offerta, tutte le Parti ritengono prioritario favorire l'orientamento dell'offerta alla domanda mediante le seguenti strategie:

- Valorizzazione energetica degli scarti di trasformazione attualmente disponibili
- Incremento dell'offerta di biomasse legnose derivanti dalla gestione dei boschi naturali presenti sul territorio nazionale
- Incremento dell'offerta di biomasse legnose derivanti dalle colture dedicate mediante aumento delle superfici agricole a queste destinate
- Incremento dell'offerta di biomasse legnose prodotte come scarti di lavorazione delle colture arboree non dedicate

Le parti si impegnano quindi a promuovere la programmazione degli interventi dedicati al prodotto e finalizzati all'applicazione delle strategie sopra elencate.

Tutte le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione informazioni utili per la migliore comprensione dell'evoluzione del mercato (in termini quantitativi e qualitativi), anche coinvolgendo istituti specializzati in indagini di mercato e/o analisi economiche con i quali realizzare le opportune sinergie.

Tutte le Parti, al fine di offrire con lo sviluppo della produzione di biocombustibili di origine agricola e forestale una nuova opportunità di coltivazione e di salvaguardia della redditività dei produttori, anche alla luce dei costi di produzione e delle condizioni di mercato, orientando conseguentemente l'offerta nazionale alla domanda, si impegnano a definire congiuntamente una più precisa pianificazione, di campagna in campagna, delle strategie sopra elencate, nonché a garantire il regolare approvvigionamento del prodotto in sintonia con gli obiettivi individuati in detta pianificazione. Detta pianificazione, una volta sottoscritta dalle Parti, costituirà automaticamente parte integrante del presente contratto.

B. Sicurezza di approvvigionamento.

Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento dei quantitativi di Prodotto programmati, tenuto conto della fase di



BIOLEVANO

Articolo 5

Campo di applicazione

Il presente Contratto si applica esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 6

Durata

Il presente Contratto avrà durata fino al 30 novembre 2028 salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti [e/o dell'andamento della reale produzione energetica].

Articolo 7

Contratti tipo di coltivazione e/o fornitura

In esecuzione del presente Contratto vengono stipulati "contratti di coltivazione" e/o "contratti di fornitura", in conformità al contratto-tipo allegato al presente contratto. Per la fornitura e/o coltivazione del prodotto in attuazione del presente Contratto Quadro devono essere adottati i contratti tipo in allegato al presente documento.

Il contratto di coltivazione e/o fornitura deve espressamente rispettare i vincoli del presente Contratto e quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 102/2005

Articolo 8

Obblighi delle Parti

Le Parti sono tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dall'articolo 12 e 13 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dalla normativa vigente. Dovranno inoltre essere rispettate le procedure per la tracciabilità del materiale come disposte dal DM 2 marzo 2010.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 16 del presente Contratto.

Articolo 9

Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti tra le Parti avendo a riferimento parametri quali: il tipo di assortimento [specie legnosa, caratteristiche fisiche], il potere calorifico inferiore [PCI] della biomassa legnosa, l'umidità, la qualità in riferimento a parametri chimici, fisici, dimensionali [contenuti in ceneri]. Nella determinazione del prezzo si dovrà tener conto degli eventuali costi di gestione dei contratti e del sistema di tracciabilità del prodotto, della logistica e del trasporto. Il prezzo e le quantità contrattuali di Prodotto saranno definiti ogni anno mediante stipula di contratti di coltivazione e/o fornitura.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BIOLEVANO

Articolo 10

Determinazione dei contributi

Tutte le Parti possono prevedere, esclusivamente di comune accordo, la corresponsione di contributi esclusivamente per attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato e promozione da esse svolte nell'ambito e secondo le finalità del presente Contratto, fissandone l'entità e le modalità di corresponsione.

In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra tutte le Parti.

Articolo 11

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Per "Forza Maggiore", ai sensi del Contratto, si intende esclusivamente ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, il contratto di coltivazione e/o fornitura fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia possibile evitare usando con continuità la migliore diligenza e le specifiche competenze necessarie.

Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dal Contratto e dai contratti di coltivazione e fornitura, qualora tali inadempimenti derivino da Forza Maggiore, in quest'ultima considerando convenzionalmente, ma non esaustivamente, compresi, purché soddisfino i requisiti predetti, anche tutti i casi di sciopero, agitazioni sindacali, eventi climatici estremi (alluvioni, ecc.), procedure concorsuali o procedimenti giudiziari o, in genere, qualunque evento straordinario non imputabile alle Parti.

Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare immediatamente entro cinque giorni dal suo verificarsi o dalla pervenuta conoscenza, per iscritto con mezzo idoneo, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e dai contratti di coltivazione e/o fornitura, al fine di definire di comune accordo le soluzioni più opportune e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.

In presenza di causa di Forza Maggiore la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto e nei contratti di coltivazione e/o fornitura per il periodo in cui sussista tale causa.

Articolo 12

Interessi moratori da ritardato pagamento

Le parti convengono che in presenza di contratti di coltivazione e/o fornitura di cui al presente Contratto, l'eventuale mancato rispetto dei termini di pagamento, da parte del collettore o del trasformatore, saranno dovuti gli interessi moratori così come previsti dal dlgs. 231/02.



BIOLEVANO

Articolo 13 Contestazioni

Le Parti convengono che eventuali contestazioni afferenti l'esecuzione del contratto individuale dovranno essere sollevate mediante comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo di posta elettronica certificata od a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dalla data di consegna.

In assenza di contestazioni o di addotte giustificazioni per cause di forza maggiore di cui all'art. 12, il contratto individuale sarà da intendersi completamente rispettato.

Articolo 14 Cause di risoluzione del contratto.

Il mancato rispetto di una delle condizioni espresse nel presente accordo quadro, in quanto ritenute tutte violazioni di grave importanza, possono costituire motivo di risoluzione a sensi degli art. 1453 e 1455 del codice civile, con conseguente onere/ diritto al risarcimento di eventuali danni.

La parte adempiente al presente contratto avrà quindi diritto ed onere di costituire preventivamente in mora entro un ragionevole termine la parte ritenuta inadempiente, invitandola così all'esecuzione dei propri obblighi od al rendere giustificate motivazioni del mancato adempimento, con preciso avvertimento scritto che "le mancate o ingiustificate motivazioni saranno causa di automatica risoluzione contrattuale".

Le parti convengono che le condizioni espresse nel presente accordo quadro e le relative sanzioni si applicano anche ai singoli contratti di coltivazione e/o fornitura stipulati ai sensi del medesimo.

Articolo 15 Modifiche e/o integrazioni

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere concordate e approvate per iscritto da tutte le Parti, salve le previsioni di automatica integrazione nel presente Contratto previste nello stesso.

Articolo 16 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto. Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello



BIOLEVANO

necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all' articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 17

Arbitrato

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Milano.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico, fermo restando che il danno verrà liquidato con valutazione equitativa. Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 18

Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Il presente Contratto quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto ed il contratto –tipo si intendono efficaci.

Per il monitoraggio delle attività relative all'attuazione del presente Contratto, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali riceve dalle Parti, annualmente, le comunicazioni relative ai



BIOLEVANO

contratti di coltivazione e/o fornitura stipulati nell'ambito del presente Contratto quadro, con indicazione dei primi trasformatori, dei produttori di biomassa commercializzata, verificando la rispondenza agli obiettivi di cui all'art. 4

All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini di ettari coltivati, nel rispetto delle finalità del presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Olevano di Lomellina, 24 giugno 2013

Biomasse Olevano srl

Gruppo Mauro Saviola srl

IBL spa



BIOLEVANO

Allegato - Contratto tipo di coltivazione e/o fornitura

Ai sensi dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento dei biomasse legnose afferenti alle tipologie III-IV del DM 2 marzo 2010, finalizzate alla trasformazione energetica in energia elettrica, intercorrente tra BiOlevano, ForEnergy, IBL, Gruppo Mauro Saviola, sottoscritto dalle parti in data 24/06/2013

Venditore - Produttore: indicare l'anagrafica del produttore di biomassa e le informazioni minime indicate nel DM 2 marzo 2010 e finalizzate a garantire la tracciabilità del materiale

Acquirente - Collettore: *

Trasformatore: *

Prodotto: specificare la tipologia di prodotto ai sensi del DM 2 marzo 2010, le specie interessate, gli assortimenti (legna o cippato)

Durata: deve essere indicata la durata del contratto

Quantitativo di prodotto: espresso come tonnellate/anno o come tonnellate per ettaro. Nel secondo caso dovranno essere indicati gli ettari oggetto del contratto

Estremi catastali: nel caso di prodotti afferenti alla Tipologia III ai sensi del DM 2 marzo 2013 devono essere riportate le informazioni catastali dei terreni da cui proviene la biomassa (comune, foglio, mappale, superficie interessata)

Prezzo:*

Modalità di resa del prodotto:*

Modalità di pagamento:*

Penali:*

Tracciabilità: deve essere obbligatoriamente previsto il rispetto dei dettami del DM 2 marzo 2013 in materia di tracciabilità, mediante adesione al sistema di gestione della tracciabilità sviluppato dal collettore e dal trasformatore.

Qualità del prodotto: il prodotto deve essere classificabile come biomassa vergine o come scarto di trasformazione di biomassa vergine sottoposto a sole lavorazioni meccaniche. Il prodotto deve presentarsi privo di impurità. È previsto il controllo della qualità del prodotto e dell'umidità

Condizioni generali: al presente contratto si applicano tutte le previsioni dell'Accordo richiamato in epigrafe e di tutti gli addendum contrattuali. Il contratto è riportato in allegato al presente contratto e costituisce parte integrante del medesimo. Le condizioni dell'Accordo quadro si applicano, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 102/2005 anche nei confronti dei produttori non aderenti alle organizzazioni stipulanti l'Accordo e a singoli produttori non firmatari del suddetto Accordo quadro.



BIOLEVANO

Sanzioni: Il mancato rispetto delle condizioni espresse nell'accordo quadro, in quanto violazione di grave importanza, determina l'applicazione degli art. 1453 e 1455 del codice civile e determina il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Recesso: ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 102/2005 ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.

** Elemento da definire in sede di stipula dei singoli contratti di coltivazione e/o fornitura*

Letto, confermato e sottoscritto.

Olevano di Lomellina, 24 giugno 2013

Biomasse Olevano srl

ForEnergy srl

Gruppo Mauro Saviola srl

IBL spa

